



CESSIONE e PIGNORAMENTO della posizione di previdenza complementare

Lorenzo Cicero

Roma, 20 novembre 2012

Milano, 22 novembre 2012

Cessione e pignoramento

Cessione del quinto →

La finanziaria si rivale sulla posizione previdenziale attivando una garanzia contrattuale

Pignoramento →

Atto che si innesta nelle fasi di una procedura giudiziale cui il fondo deve attenersi

Nozioni di cessione del quinto

- ▶ Contratto di prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio (fattispecie contrattuale complessa)
- ▶ Qual è la copertura rappresentata dalle polizze assicurative?

Rischio vita: polizza obbligatoria grazie alla quale l'assicurazione salda il debito senza possibilità di rivalsa

Rischio impiego: garanzia del Tfr e polizza grazie alla quale l'assicurazione salda il debito non coperto dalla liquidazione maturata salvo rivalersi sul debitore

Delega di pagamento

- ▶ **Tipologia di prestito che permette l'addebito di una rata superiore rispetto ad altre forme di finanziamento (nel complesso le trattenute non possono superare la metà dello stipendio) e per questo, spesso, è affiancata alla cessione del quinto dello stipendio**
- ▶ **Necessario consenso del datore di lavoro**
- ▶ **Limitata a dipendenti pubblici e privati, esclusi i pensionati**

Cessione del quinto e fondi pensione

- ▶ Normalmente i contratti di finanziamenti in caso di cessazione dell'attività lavorativa prevedono l'estensione della cessione al Tfr
- ▶ La garanzia del credito in caso di cessazione dell'attività lavorativa è rappresentata quindi dal Tfr accantonato
- ▶ Se il **Tfr** è devoluto al **fondo pensione** il soggetto depositario della garanzia presso cui la finanziaria può rivalersi non è più il datore di lavoro ma il fondo pensione

Art.11 comma 10 D.Lgs 252/2005

- ▶ Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7 lett.a) sono sottoposti agli **stessi limiti di cedibilità**, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di **previdenza obbligatoria**...
- ..i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lett. b) e c) non sono assoggettabili ad **alcun vincolo** di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Orientamenti Covip 30 maggio 2007

- ▶ **Chiarimenti circa le modalità applicative dell'art.11 comma 10 D.Lgs 252/2005**



La posizione individuale durante la fase di accumulo è intangibile.

Le prestazioni pensionistiche in rendita e in capitale nonché le anticipazioni per spese sanitarie di cui al comma 7 lett.a) dell'art.11 Dlgs 252/2005 sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina in vigore per le pensioni di previdenza obbligatoria (art.1 D.P.R. n.180/1950 = nei limiti del quinto); i riscatti e le altre tipologie di anticipazioni sono cedibili sequestrabili e pignorabili senza alcun limite.

Nota Covip 30 maggio 2007

- ▶ Il conferimento del montante accantonato presso un fondo pensione all'istituto finanziario mutuante è subordinato ad alcune condizioni:
- ▶ Stipula di un patto contestuale o accessorio
- ▶ Notifica dell'atto di cessione da parte dell'istituto finanziario al fondo pensione
- ▶ Richiesta del fondo alla società finanziaria del benestare alla liquidazione
- ▶ Se la richiesta di prestazione è avanzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il fondo chiede liberatoria alla finanziaria e liquida quest'ultima in caso di risposta negativa entro i limiti di legge

Anticipazioni e patti limitativi

Covip riconosce la piena disponibilità delle somme oggetto di anticipazione (diverse dalle spese sanitarie) ritenendo ammissibili patti con cui il lavoratore iscritto al fondo si impegna nei confronti dell'ente creditizio a non richiedere anticipazioni.

Si tratta però di clausole vessatorie (appositamente sottoscritte)

Cessione del quinto e richiesta di riscatto

► Circolare Covip 23 ottobre 2009

- ➡ In presenza di una delega al riscatto rilasciata dal lavoratore
 - ➡ Al verificarsi di una situazione che dà diritto al riscatto
 - ➡ L'ente creditizio può chiedere la liquidazione della posizione individuale
-
- L'esercizio da parte dell'ente creditizio di tale diritto connesso alla delega, non implica l'obbligo per l'iscritto di quella parte di posizione che residua dopo il pagamento del debito
 - Il fondo ricevuta la richiesta di riscatto da parte della finanziaria e conosciuto l'importo alla stessa dovuto, comunica all'iscritto le opzioni esercitabili rispetto alla porzione residua

Interpello Ministero del Lavoro n.51/2008

- ▶ Le clausole del contratto di finanziamento con cui il lavoratore si impegna a non devolvere il Tfr a previdenza complementare sono **nulle**
- ▶ E'illegitima la richiesta al datore di lavoro di impegnarsi a non versare il Tfr del proprio dipendente a previdenza complementare
- ▶ Se il lavoratore ha parte del proprio Tfr presso il datore di lavoro e parte presso il fondo pensione?Se il debito può essere saldato con il Tfr accantonato presso il datore di lavoro la garanzia andrebbe escussa sul Tfr e non sulla posizione previdenziale.

IN TEMA DI **PIGNORABILITA'** DELLA POSIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE I
RIFERIMENTI NORMATIVI SONO:

Art. 11 comma 10 DLgs 252/2005

Art.543 ss c.p.c.

- *La posizione in fase di accumulo è intangibile*
- *Le prestazioni, sia in capitale che in rendita, sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità stabiliti per la pensione pubblica (DPR 180/1950)*



**LA PRESTAZIONE E' PIGNORABILE NEI LIMITI DI
1/5**


*In caso di concorso di più creditori fino alla metà dell'importo totale
(art.545 c.p.c.)*

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (FONDO PENSIONE) artt. 543 e ss. c.p.c.

Se c'è un **TITOLO ESECUTIVO** (sentenza di condanna o decreto ingiuntivo esecutivo)

- Il creditore notifica al debitore (aderente) l'atto di precetto (formale intimazione ad adempiere)
- Trascorsi 10 gg dalla notifica del precetto si procede al pignoramento vero e proprio che sarà notificato sia al debitore principale che al terzo (Inps, fondo pensione, datore di lavoro ecc...)
- Il pignoramento presso terzi deve essere effettuato entro 90 gg dalla notifica del precetto altrimenti quest'ultimo diviene inefficace

Dopo la notifica del pignoramento il giudice fissa un'udienza in cui il terzo effettuerà la **dichiarazione di terzo di cui all'art.547 c.p.c.**



Se la dichiarazione di terzo è positiva il giudice emette ordinanza di assegnazione somme

N.B. Con la riforma operata dalla Legge n.52/2006 tale dichiarazione può essere resa a mezzo raccomandata ex art. 547 comma 1 c.p.c.

Dichiarazione di terzo (fac-simile)

- ▶ Raccomandata A/R al legale del creditore ovvero dichiarazione da rendere in udienza (secondo le indicazioni dell'atto di pignoramento)

Oggetto: dichiarazione di terzo

- ▶ *Il terzo (il fondo pensione), nella persona del legale rappresentante, dichiara che il debitore è aderente al fondo pensione e che alla data del ha una posizione previdenziale accumulata pari a*
- ▶ *Il fondo pensione precisa che non è, allo stato, debitore nei confronti dell'aderente, non avendo questi inoltrato alcuna richiesta di prestazione e/o riscatto.*
- ▶ *In merito occorre tenere presente che l'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005 sancisce l'assoluta "intangibilità delle posizioni pensionistiche di previdenza complementare nella fase di accumulo".*
- ▶ *A questo proposito si precisa che la fase di accumulo persiste sino alla richiesta di prestazione dell'aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite dal D.Lgs. 252/05. Si richiamano, a riguardo, le seguenti disposizioni della Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione): Direttive Generali Covip del 29 giugno 2006; Orientamento Covip del 30 maggio 2007.*

- ▶ ***Si precisa che l'aderente ha ceduto la parte cedibile dei propri crediti futuri – che verranno ad esistere quando l'aderente, avendo maturato i requisiti previsti dal D.Lgs. 252/05, ne farà richiesta – verso il fondo pensione ai seguenti creditori:***

Nome finanziaria; importo prestito; data notifica;

Nome finanziaria; importo prestito; data notifica;

Nome finanziaria; importo prestito; data notifica.

- ▶ ***Si segnala inoltre che il fondo scrivente ha ricevuto i seguenti pignoramenti (indicare esclusivamente i pignoramenti non definiti) e sequestri:***

Nome creditore; data pignoramento o sequestro;

Nome creditore; data pignoramento o sequestro;

Distinti saluti.

Luogo, data

- ▶ ***Il legale rappresentante***

A seguito dell'atto di pignoramento la posizione di previdenza complementare andrà in ogni caso vincolata

Il vincolo andrà mantenuto finchè non vi sia uno dei seguenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- Ordinanza assegnazione somme**
- Provvedimento che accerti la non assoggettabilità delle somme alla esecuzione**
- Declaratoria di estinzione della procedura esecutiva**

Istruzioni pratiche:

- 1) Se il fondo riceve comunicazione del pignoramento effettuato presso il datore di lavoro non si deve porre alcun vincolo sulla posizione necessitandosi di un pignoramento specifico diretto al fondo pensione.
- 2) Se il fondo pensione riceve pignoramento relativo ad una posizione previdenziale:
 - il fondo pone un vincolo sulla posizione nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà;
 - il fondo nella dichiarazione di terzo comunica che la posizione in fase di accumulo è intangibile;

Se vi è stata richiesta di prestazione da parte dell'iscritto il fondo comunica le somme di cui è debitore nei confronti dell'aderente.

Coesistenza cessioni e pignoramento

Se il pignoramento segue cessioni del quinto che vincolano la posizione previdenziale, eventuali erogazioni a favore degli istituti di credito sono **bloccate per cautela** in attesa delle pronunce giudiziali



In occasione della dichiarazione di terzo il fondo rende edotto il creditore procedente dei vincoli già presenti